

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

ORDINANZA SINDACALE N. 05 DEL 17 FEB. 1998

IL SINDACO

Vista la legge N. 584/75;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 (G.U. 15.01.1996) che disciplina il divieto di fumo in determinati locali delle pubbliche amministrazioni.

ORDINA

1. E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, e più precisamente:
 - *Palazzo Comunale;*
 - *Mercato civico;*
 - *Scuole;*
 - *Palazzo dello Sport;*
 - *Centro Sociale;*
 - *Ex Palazzo Comunale.*Per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11.11.1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.
2. Sono tenuti all'osservanza della presente ordinanza, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.
3. Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Responsabile del Servizio, appositi cartelli, che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione. Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

4. Il Sindaco individua, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più responsabili incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della L. 24.11.81, n. 689. Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della L. 24.11.89, n. 689. Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del Responsabile del Servizio, che gli interessati durante il servizio dovranno portare esposto sul pettorale sinistro dell'indumento esterno.
5. Fatte salve le sanzioni previste dalla L. 11.11.75, n. 584, le infrazioni alle norme della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da L. 4000 a L. 10.000.

IL SINDACO
Rag. Mario Mura



PROT. N. 140/98 U.M.

MUNICIPIO DI ELMAS

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver oggi 14-02-98 notificato copia dell'atto che precede al Resp. Uff. Dir. Scuola St. S. Maria mediante consegna a mani Ion Linnie



IL MESSO COMUNALE
Maurizio Scameroni

PROT. N. 141/98 U.M.

MUNICIPIO DI ELMAS

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver oggi 17-02-98 notificato copia dell'atto che precede al Resp. Uff. Ass. N. S. Rosanna St. S. Maria mediante consegna a mani Maurizio Scameroni



IL MESSO COMUNALE
Maurizio Scameroni